



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia costiera
Agropoli

Ordinanza n°23/2013

Il Capo del Circondario Marittimo di Agropoli:

- VISTA** la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 2 dicembre 1994, n. 689;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n°56 del 7 marzo 2012;
- VISTO** i dispacci n° 0028629 e 0039881 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rispettivamente in data 27 marzo 2012 e 30 aprile 2012;
- ATTESO** che nel Circondario Marittimo di Agropoli insiste l'Area Marina Protetta di "*Santa Maria di Castellabate*" istituita con Decreto Ministeriale in data 21 ottobre 2009;
- TENUTO CONTO** che il porto/rada di Agropoli non è incluso nell'aria marina protetta di "*Santa Maria di Castellabate*" ma che dista meno di due miglia dai limiti esterni della stessa;
- VISTA** la propria ordinanza n. 32/2011 del 27 maggio 2011 che disciplina l'ancoraggio nell'area di fonda istituita nella rada del porto di Agropoli;
- VISTA** la propria ordinanza nr. 19/2012 del 20 aprile 2012 che disciplina l'attività dell'impianto per attività di molluschicoltura e spongicoltura istituito nello specchio acqueo antistante il porto di Agropoli;
- VISTO** il foglio Prot. nr° 0008600 in data 22 maggio 2012 con cui il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ente gestore della citata Area Marina Protetta, esprime il suo parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 83 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA

la nota inviata via e-mail dall'Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova in data 30 aprile 2013;

TENUTO CONTO

che le acque prospicienti l'approdo di Agropoli sono, consolidatamente, oggetto di traffico crocieristico;

CONSIDERATO

che le unità succitate sono obbligate a sbarcare i passeggeri in rada attraverso i *c.d. tender* attesa la intuibile ed oggettiva impossibilità delle navi crociera di accostare in banchina;

PRESO ATTO

che la fascia di mare che si estende per due miglia marine dai limiti esterni dell'area marina protetta di "*Santa Maria di Castellabate*", dove sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, racchiude il porto/rada di Agropoli.

ORDINA**ARTICOLO 1**

Le navi passeggeri che hanno come propria destinazione il porto/rada di Agropoli, in esito a specifica istanza d'accosto indirizzata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, se non diversamente indicato/negato, ricevono implicita deroga rispetto a quanto disposto nel Decreto Ministeriale del 02 marzo 2012 in premessa citato, limitatamente ai limiti orientali dell'Area Marina Protetta di "*Santa Maria di Castellabate*", e per il tempo strettamente necessario al fine di ormeggiare/ancorare, effettuare le operazioni commerciali e ripartire.

ARTICOLO 2

1. L'avvicinamento e l'allontanamento dalla rada/porto deve comunque avvenire mantenendosi a non meno di 2 miglia dal limite Nord dei punti A [Lat. 40°20'.740N – Long. 014°56'.550E (datum Wgs 84)] e B [Lat.40°20'.740N – Long. 014°55'.450E (datum Wgs 84)] della zona "B" dell'Area Marina Protetta di "*Santa Maria di Castellabate*".
2. Le navi autorizzate all'accosto nella rada/porto di Agropoli, in avvicinamento/allontanamento dal punto di ormeggio/ancoraggio, navigheranno all'esterno, ovvero a NordEst, della linea immaginaria congiungendo i punti Y [Lat. 40°22'.740N – Long. 014°56'.548E (datum Wgs 84)] e X [Lat. 40°21'047N Long. 014°58'.728E (datum Wgs 84)], dopo, e comunque, aver rispettato le disposizioni di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti integrano ogni altra normativa in materia di navigazione.

ARTICOLO 3

In casi di carattere straordinario, ulteriori deroghe saranno suscettibili di valutazione da parte dell'Autorità Marittima a seguito di circostanziata e motivata istanza da parte dell'armatore/comandante di nave interessata alle norme di cui sopra.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1102, 1231 e 1164 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 5

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto ed abrogando, in particolare, l'ordinanza nr. 33/2012.

ARTICOLO 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione agli albi di questo ufficio ovvero mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/agropoli/.-

Agropoli, 20/05/13


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Rosario FLORIO

